
Al debutto il nuovo Modello Iva TR 2016

Data Articolo: 22 Aprile 2016

Autore Articolo: Elena Fantin

Si avvicina il termine di presentazione del primo **modello Iva TR** dell'anno **2016**. Entro il **2 maggio** prossimo (il 30 aprile quest'anno è sabato), infatti, i contribuenti che presentano i requisiti di cui all'art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72 possono chiedere a rimborso o in compensazione il **credito Iva** maturato nel primo trimestre. Vediamo insieme chi può accedere alla richiesta di rimborso/compensazione trimestrale, come si può utilizzare il credito e quali sono le novità 2016.

Il modello Iva TR è stato da ultimo aggiornato con il provvedimento n. 42623 del 21.03.2016. Ecco le novità introdotte:

FRONTESPIZIO:

- È stato modificato il campo "rettifica utilizzo credito", rinominandolo in "modifica istanza precedente".
- È stata eliminata la casella "Ufficio competente", nella parte denominata "Periodo di riferimento"; ora il modello contiene solamente le caselle "Anno" e "Trimestre".
- È stata rinominata nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" la casella "Codice fiscale intermediario" in "Codice fiscale dell'incaricato".

QUADRO TA: la rivisitazione del modello si è resa necessaria per adeguare il contenuto dello stesso alle novità introdotte dalla **L.208/2015** e dal **DM. 26 gennaio 2016** che hanno previsto:

- l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alla cessione di:
 - latte fresco da 8,80% a 10%;
 - animali vivi della specie bovina da 7% a 7,65%;
 - animali vivi della specie suina da 7,30% a 7,95%;

- l'introduzione della nuova aliquota Iva del 5% per le prestazioni sanitarie rese da cooperative sociali nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;

QUADRO TB: analoga integrazione si è resa necessaria anche nella sezione destinata ad accogliere le operazioni passive. Sono stati quindi introdotti i medesimi nuovi righi previsti nella sezione.

QUADRO TD: è stato inserito il nuovo campo 2 nel rigo TD9, nel quale indicare l'importo richiesto a rimborso dalla società controllante (quadro riservato ai soggetti partecipanti all'Iva di gruppo).

EROGAZIONE RIMBORSO: è stata introdotta una nuova ipotesi di erogazione prioritaria del rimborso contraddistinta dal **codice 7**, che identifica i soggetti esercenti l'attività di proiezione cinematografica.

Per la richiesta del rimborso/compensazione, nel trimestre di riferimento deve sussistere almeno uno dei seguenti **requisiti** previsti dall'art.30 comma 3 DPR 633/72:

1) Svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con **aliquota media** aumentata del 10%, inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni. Sono incluse nel computo:

- le operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in applicazione del meccanismo del reverse charge;
- le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72 - split payment.

2) Effettuazione di **operazioni non imponibili** per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni svolte. A titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica le operazioni: art.8, art.8-bis, art.9 del DPR 633/72, art.41 del DL 331/93 etc.

3) Effettuazione di **acquisti/importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e/o servizi imponibili relativi al trimestre.

4) Effettuazione di **operazioni non soggette** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/72 per un ammontare superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.

5) Effettuazione di **operazioni da parte di soggetti non residenti**, con rappresentate fiscale o identificazione diretta.

La presentazione dell'istanza è ammessa solo nel caso in cui il credito Iva maturato nel corso del trimestre sia superiore a 2.582,28 €.

Le scadenze dei termini per la presentazione del modello Iva TR corrispondono all'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla scadenza del trimestre di riferimento; per il 2016 sono:

- Primo trimestre: 02/05/2016
- Secondo trimestre: 01/08/2016
- Terzo trimestre: 31/10/2016

I codici tributo per l'utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti Iva trimestrali sono:

- 6036: credito Iva primo trimestre
- 6037: credito Iva secondo trimestre
- 6038: credito Iva terzo trimestre

L'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito Iva trimestrale può avvenire:

- **per importi inferiori a 5.000 € annui**, a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- **per importi superiori a 5.000 € annui**, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

La richiesta di rimborso per importi superiori a 15.000 € è ammessa anche in assenza di garanzie, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. L'obbligo di presentazione della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 € permane nelle ipotesi di "situazioni di rischio".

Elena Fantin – Centro Studi CGN